

**Sentenza:** n. 240 del 24 Luglio 2009

**Materia:** bilancio e contabilità pubblica

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** art. 21 comma 3 Statuto regione Sicilia; art. 2 comma 1, e 4 D.Lgs. n. 35/2004 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana relative alla partecipazione del Presidente della Regione alla riunioni del Consiglio dei ministri); principio di leale collaborazione.

**Ricorrente:** Regione Sicilia

**Oggetto:** articolo 5 commi 1, 6, 9 lett. b) n.14, e 12 nonché allegato 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie) convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 216.

**Esito:** infondatezza delle questioni sollevate.

**Estensore nota:** Alessandra Cecconi

La Regione Sicilia impugna alcune disposizioni del D.L. n. 93/2008, come in epigrafe indicate, con le quali lo Stato - nell'adottare misure per il rilancio e lo sviluppo economico - dispone che gli interventi ivi previsti siano finanziati mediante la riduzione di alcune risorse già assegnate alla regione Sicilia con specifiche destinazioni (es. spese per interventi infrastrutturali e stradali).

La Regione contesta la legittimità delle disposizioni impugnate, assumendo che le stesse attengono direttamente e specificamente ad interessi della Regione siciliana: pertanto secondo la ricorrente, nell'adozione del provvedimento governativo, avrebbe dovuto essere coinvolto il Presidente della Regione in base alla previsione contenuta nell'art. 21 comma 3 dello Statuto ed alla relativa normativa di attuazione.

La Corte, procedendo all'esame e all'interpretazione degli invocati parametri normativi, ritiene infondate tutte le censure.

Al riguardo la stessa precisa, in primo luogo, che l'obbligo per il Presidente del Consiglio dei ministri di convocare alle riunioni del Governo il Presidente della Sicilia sussiste solo quando i provvedimenti riguardano "la sfera di attribuzioni proprie e peculiari della regione siciliana" cioè specifiche attribuzioni di competenza espressamente contemplate dallo Statuto di autonomia. Nel caso in cui, invece, i provvedimenti governativi coinvolgano un mero interesse differenziato, proprio o peculiare della stessa Regione, spetta al Presidente della Giunta regionale chiedere di essere invitato alla riunione del Governo, salva restando comunque la definitiva determinazione del Presidente del Consiglio sull'accoglimento o meno della richiesta.

Nel caso di specie - non avendo la Regione fatto alcun cenno alla lesione di attribuzioni proprie statutarie ma genericamente al coinvolgimento di interessi

regionali - non è configurabile la violazione dell'articolo 21 dello Statuto né dell'articolo 1 del d. lgs attuativo: non sussistono infatti i presupposti dell'obbligo di convocazione per la partecipazione del Presidente della Giunta al Consiglio dei ministri.

Del pari infondata è la censura relativa alla violazione del principio di leale collaborazione, formulata con specifico riguardo all'articolo 4 D.lgs. n. 93/2004, per mancata informazione - da parte del Governo - sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

Invero, per espressa previsione della norma sopra richiamata, la preventiva informazione è funzionale a quanto prescritto dall'articolo 21 comma 3 dello Statuto regionale e dunque solo alle ipotesi in cui:

- a) l'ordine del giorno del Governo coinvolga la sfera di attribuzioni proprie della Regione, con obbligo di invitare il Presidente della Giunta;
- b) l'ordine del giorno coinvolga un interesse differenziato della Regione e il Governo si avvalga della facoltà di invitare il Presidente della Giunta;

Avendo la Corte già precisato che nel caso in esame ricorre l'ipotesi sub b) - vale a dire non c'è l'obbligo di convocazione - ne consegue che non ricorre nemmeno l'obbligo di informazione sulle questioni che il Governo intende affrontare.

La Corte riconosce che sebbene in questo modo risulti più difficile, per la Regione, avanzare la richiesta di partecipazione, ciò è comunque conforme al sistema che ha inteso salvaguardare la discrezionalità politica del Presidente del Consiglio, consentendogli - proprio attraverso la mancata preventiva comunicazione dell'ordine del giorno - di anticipare la propria determinazione di non invitare la Regione alle riunioni di Governo in cui pure si assumono provvedimenti che coinvolgono interessi regionali.

La Corte rileva inoltre come, per proprio costante orientamento, le disposizioni degli Statuti speciali che prevedono la partecipazione delle Regioni alle decisioni del Consiglio dei ministri hanno carattere eccezionale e sono quindi di stretta interpretazione: tali disposizioni comportano una forma di intensa collaborazione tra vertici statali e regionali che non trova giustificazione quando l'intervento normativo statale presenti carattere unitario e produca effetti su tutto il territorio nazionale così da interessare "tutta la comunità nazionale, e solo in quanto in essa incluse, anche le singole regioni".

Alla luce delle argomentazioni esposte, viene pertanto dichiarata l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte.